

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2504 del 19/05/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies. Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela Società Semplice Agricola con sede legale ed installazione sita in Via Bagnolo n.59 del Comune di Sogliano al Rubicone (FC). - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2602 del 19/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies – **Azienda Agricola Cà Cagnona** di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela Società Semplice Agricola con sede legale ed installazione sita in Via Bagnolo n.59 del Comune di Sogliano al Rubicone (FC). - **Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

### La Titolare dell'Incarico di Funzione

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa e -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Determina di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione della richieste di riesame di A.I.A. del settore allevamenti;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 85555/414 del 7/09/2010 è stata rilasciata l'AIA alla ditta **Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela Soc. Semplice Agricola** per la gestione dell'installazione avicola sita in Via Bagnolo n. 59 del Comune di Sogliano al Rubicone;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29 octies del D. Lgs. 152/2006 in data 14/09/2019 la ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola ha presentato una domanda di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di cui sopra, attraverso il caricamento sul Portale IPPC - AIA e la stessa è stata acquisita al protocollo di Arpa e con numero PG/2019/142435;

Richiamata la domanda di Riesame di AIA sopra citata, si da atto che la stessa:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- non comprende modifiche;

Precisato inoltre che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 25/09/2019, con comunicazione PG/2019/147809 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa e ha comunicato agli Enti ed alla ditta proponente, l'esito positivo della verifica di completezza;

2. in data 22/10/2019 il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con nota PG/2019/162493 ha trasmesso agli enti interessati e alla ditta in parola la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e smi;
3. in data 7/11/2019, con nota PG/2019/171873 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae ha chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpae di effettuare l'istruttoria del procedimento di Riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
4. in data 24/03/2020 il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso al SAC di Forlì – Cesena la richiesta di integrazioni sulla documentazione presentata dal proponente, acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2020/45422;
5. in data 4/05/2020, con comunicazione PG/2020/64880 è stata convocata, in data 13/05/2020, la prima seduta della Conferenza dei Servizi finalizzata sia all'esame della domanda di Riesame di AIA presentata dalla ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola, sia all'acquisizione di richieste di integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti interessati;
6. in data 12/05/2020 il Comune di Sogliano al Rubicone con comunicazione acquisita la protocollo dell'Agenzia con PG/2021/69137 ha trasmesso, per quanto di competenza, la richiesta di integrazioni documentale sull'iniziale istanza di riesame di AIA;
7. in data 13/05/2020, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, il SAC di Arpae con comunicazione PG/2020/70011 ha trasmesso alla ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola la richiesta di integrazioni che è stata evasa da quest'ultima in data 10/08/2020 mediante caricamento della documentazione integrativa sul portale regionale IPPC AIA, acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2020/116071;
8. in data 18/08/2020 la documentazione integrativa suddetta è stata trasmessa agli Enti Interessati con nota PG/2020/119165 per l'espressione di osservazioni in merito entro i successivi 15 giorni;
9. in data 17/09/2020, il PTR Agrozootecnica di Forlì-Cesena di Arpae, con nota PG/2020/133681 ha trasmesso il Rapporto Tecnico di Riesame di AIA per l'installazione sita in Via Bagnolo n.59 del Comune di Sogliano al Rubicone che ricomprende anche il parere favorevole sul piano di monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2020/119165 del 18/08/2020 non sono pervenute ulteriori osservazioni alle integrazioni presentate dalla ditta;

Evidenziato che la bozza di AIA predisposta dal SAC di Forlì-Cesena di Arpae per l'esercizio dell'attività di allevamento presso l'installazione sita Via Bagnolo n.59 del Comune di Sogliano al Rubicone è stata valutata ed approvata dalla Conferenza di Servizi in data 15/10/2020;

Dato atto che:

- in data 15/10/2020, con nota PG/2020/149597 la bozza di AIA è stata trasmessa al proponente per l'espressione di osservazioni in merito;
- la ditta proponente, con comunicazione del 2/11/2020 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/157616, ha trasmesso la relazione contenente le osservazioni alla Bozza di AIA;
- in data 17/02/2021 la ditta proponente ha trasmesso integrazioni alle precedenti osservazioni alla bozza di AIA che sono state acquisite al protocollo dell'Agenzia con PG/2021/25388 e 25396;

- in data 6/05/2021, con nota protocollo PG/2021/72339 è stata convocata, in data 13/05/2021, la seduta della Conferenza dei Servizi finalizzata alla valutazione da parte degli Enti delle osservazioni alla Bozza di A.I.A. presentate dal Proponente;
- in data 12/05/2021 il Comune di Sogliano al Rubicone con nota PG/2021/74772 ha trasmesso il contributo istruttorio per la Conferenza di Servizi del 13/05/2021;
- la Conferenza dei Servizi durante la seduta in Videoconferenza del 13/05/2021, recepite le valutazioni espresse dai presenti nonché i pareri trasmessi dalle amministrazioni assenti, ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" per l'installazione sita in Via Bagnolo n.59 del Comune di Sogliano al Rubicone, gestita dalla ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" per la ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola, per le parti di seguito specificate rimanda alla descrizione contenuta nella documentazione tecnica di Riesame reperibile nel portale IPPC – AIA:

- C2.1.1 Emissioni in Atmosfera;
- C2.1.3 Rifiuti e SOA;
- C2.1.4 Gestione degli Effluenti;
- C2.1.5 Emissioni Sonore;
- C2.1.6 Protezione del Suolo e delle acque sotterranee;
- C2.1.7 Energia;
- C2.1.8 Materie Prime;
- C2.1.9 Sicurezza e Prevenzione degli incidenti;

Evidenziato inoltre che il medesimo Allegato 1, il paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT" contenuto nella Sezione C3 "Valutazione delle opzioni e dell'Assetto Impiantistico proposti dal Gestore", contiene unicamente le valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione mentre ogni eventuale osservazione da parte di questa Autorità che si discosta rispetto a tali valutazioni è stata specificata nella successiva Sezione C3.2. denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA la ditta proponente ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. 159/2011), in data 30/11/2020 è stata rilasciata nei confronti della ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola, la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto 159/2011 (mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), acquisita al prot. PR\_RAUTG\_Ingresso\_0064826\_20200922;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile di Procedimento,

#### **DETERMINA**

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Sig.a Alessandra Gridelli in qualità di Legale Rappresentante della ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s Agricola con sede legale in Via Bagnolo n.59 del Comune di Sogliano al Rubicone e Gestore dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in in Via Bagnolo n.59 del Comune di Sogliano al Rubicone;
2. di **revocare** la seguenti autorizzazioni già di titolarità della ditta:
  - 1.1. Provincia di Forlì-Cesena, Delibera di Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n.414 del 07/09/2010.

- 1.2. Provincia di Forlì-Cesena, Determinazione Dirigenziale n.2619 del 7/12/2012;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;
4. di **dare atto** che per la lettura di alcuni paragrafi dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola, per come specificato in premessa, si rimanda alla documentazione tecnica presentata dal proponente, reperibile nel Portale Regionale IPPC – AIA;
5. di **dare atto** che rispetto alle valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, le eventuali osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell'Allegato 1 alla Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";
6. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
- 6.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto già implementato nel presente atto;
  - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 6.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 6.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 6.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 6.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
7. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 7.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 7.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della

Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. .L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

7.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

7.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

8. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

9. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

10. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;

11. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;

12. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

13. di **precisare** che la ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

14. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

15. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
16. di **fare salvi**:
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
17. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola;
18. di **precisare** che l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
19. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura del SAC di Forlì – Cesena di Arpae;
20. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla ditta Azienda Agricola Cà Cagnona di Gridelli Alessandra, Silvia e Daniela s.s. Agricola.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
(Mariagrazia Cacciaguerra)

La Responsabile dell'Incarico di Funzione  
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**